

68

**Ordinanza municipale
concernente il vago pascolo
nel comprensorio del
Comune di Bellinzona**

Il Municipio di Bellinzona

Richiamati gli art. 107, 145 e 147 e segg. LOC; 23 e 25 RALOC e 137 LAC,

decreta:

Art. 1

Regola generale

1. Sullo ~~intero~~ territorio comunale è categoricamente vietato lasciare pascolare o vagare ogni sorta di bestiame, compresi gli animali da cortile, in particolare nella zona edificabile e nei nuclei, nelle culture, nei vigneti e frutteti, nei prati e nei pascoli pubblici e privati.
2. In tal senso, è parimenti proibito lasciar pascolare o vagare ogni sorta di bestiame, compresi gli animali da cortile, sulla altrui proprietà e sulle pubbliche strade e piazze.

Art. 2

Eccezione

Il vago pascolo del bestiame minuto è permesso unicamente ai Monti dal 1. novembre al 1. aprile, nel rispetto delle regole e delle usanze alpestri.

Art. 3

Restrizioni

1. Sono riservate le decisioni delle autorità competenti in applicazione della legislazione forestale e sulla protezione dell'ambiente.
2. La proprietà patriziale è disciplinata dai regolamenti dei singoli patriziati.

Art. 4

Sanzioni

1. Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con multa fino ad un massimo di fr. 10'000.00, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione ed alla eventuale recidività.
2. Per la procedura, la prescrizione, i ricorsi e il pagamento fanno stato le norme degli articoli 147, 148, 149 e 150 LOC.

Art. 5

Abrogazioni

La presente ordinanza abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

Art. 6

**Entrata in vigore/
Pubblicazione**

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC ed entra immediatamente in vigore.
Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione (15 giorni).

* * * * *

Adottata dal Municipio con ris. mun. no. 600 del 18 giugno 2007.

Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 19 giugno 2007 al 3 luglio 2007.